Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **1009**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Ragusa.

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito in Ragusa, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Besta » di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1981
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 173

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Istituzione di una agenzia consolare di seconda categoria in Komotini (Grecia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Komotini (Grecia) una agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Salonicco, con la seguente circoscrizione territoriale: le prefetture di Komotini e Xanthi. Il presente decreto decorre dal 1° marzo 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1981
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 9

(844)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona, società cooperativa a responsabilità limitata, in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il proprio decreto addì 15 aprile 1974, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona, con sede in Genova, e fu altresì provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina di un commissario governativo;

Visti i successivi decreti di proroga di detta gestione straordinaria addì 1° luglio 1975, 15 gennaio 1976, 7 febbraio e 27 dicembre 1977 e 28 dicembre 1978;

Esaminata la situazione del consorzio agrario di cui sopra in relazione alla risultanze del bilancio dell'esercizio 1979 e precedenti, le quali evidenziano un persistente stato di squilibrio economico, finanziario ed organizzativo tale da cagionare grave pregiudizio all'ente nel proseguimento dei suoi fini istituzionali;

Considerato che per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione relative ai decorsi esercizi, le consistenze patrimoniali del predetto consorzio risultano insufficienti, per la copertura delle passività e che il medesimo consorzio si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere autonomamente la sua attività istituzionale;

Vista la lettera in data 8 gennaio 1981, con la quale il commissario governativo del consorzio rende nota la insostenibilità della situazione della società e ne propone la messa in liquidazione coatta amministrativa, nonché la successiva lettera del 9 gennaio della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Ritenuto che il consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che pertanto sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Genova, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

E' nominato commissario liquidatore del consorzio agrario indicato nell'articolo precedente il dott. Ferdinando Vitale e la liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commis-

sario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(803)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1980, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° settembre 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 505673/66-AQ-1, in data 15 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1980, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 18 febbraio 1980, emanato in forza della citata legge n. 647, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per una durata di 24 mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1980, rimborsabili il 1° marzo 1982, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, stabilisce nella misura del 6,35 % semestrale il tasso d'interesse minimo da corrispondersi sui succennati certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del medesimo, e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° settembre 1981 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 15 febbraio 1980, è pari al 7,7432 %;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito dal 6,35 % e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1981 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 7,75 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 505673/66-AQ-1 del 15 febbraio 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1980, rimborsabili il 1° marzo 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,75 % relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° settembre 1981.

La spesa complessiva di L. 155.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(892)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1981.

Determinazione dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 2864 del 9 febbraio 1981, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, per il trimestre novembre 1980-gennaio 1981 è risultato pari a 255,39 arrotondato a 255, con un aumento di 11 punti;

Atteso quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 11 punti per il trimestre novembre 1980-gennaio 1981;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per gli 11 punti rilevati per il trimestre novembre 1980-gennaio 1981 è di L. 26.279 per il personale in attività di servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio per il periodo 1° febbraio-30 aprile 1981 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre novembre 1980-gennaio 1981;

Decreta:

Per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1981 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 379.221.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1981
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 12

(926)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3289/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3290/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3291/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3292/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3293/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, recante ventesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne il pagamento della restituzione per il burro ed il butteroil.

Regolamento (CEE) n. 3294/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 3295/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3296/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2314/72 recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti in conseguenza dell'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3297/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva in seguito all'adesione della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3298/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, recante adattamento a seguito dell'adesione della Grecia di taluni regolamenti nel campo della legislazione doganale.

Regolamento (CEE) n. 3299/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto concerne le condizioni dello svincolo della cauzione che garantisce la denaturazione o la trasformazione del latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 3300/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3301/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE)n. 1682/80 che fissa tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 3302/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3303/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3304/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3305/80 del Consiglio, del 17 dicembre 1980, che proroga la validità delle licenze di pesca relative alle navi che battono bandiera spagnola.

Regolamento (CEE) n. 3306/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, che istituisce un dazio definitivo anti-dumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica.

Pubblicati nel n. L 344 *del* 19 *dicembre* 1980

(330/C)

Regolamento (CEE) n. 3307/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 348 *del* 22 *dicembre* 1980.

(331/C)

Regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari.

Regolamento (CEE) n. 3309/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3310/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3311/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 3312/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3313/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3314/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 516/80.

Regolamento (CEE) n. 3315/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77, concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione ed all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Decisione n. 3316/80/CECA della commissione, del 18 dicembre 1980, relativa ad un'indagine rapida straordinaria sugli impianti siderurgici.

Regolamento (CEE) n. 3317/80 della commissione, del 17 dicembre 1980, relativo al regime comune applicabile alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 3318/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 3319/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica le restituzioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 345 *del* 20 *dicembre* 1980.

(332/C)

Regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3321/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1981 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 354 *del* 29 *dicembre* 1980.

(333/C)

Regolamento (CEE) n. 3323/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, sulla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, relativo all'attuazione di un aiuto a favore del Portogallo prima dell'adesione.

Regolamento (CEE) n. 3324/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, che fissa i diritti all'importazione applicabili ai miscugli ed alle merci presentate in assortimenti contenenti prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3325/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 724/75 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale.

Regolamento (CEE) n. 3326/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3327/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3328/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che estende la durata di validità della sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni concimi fosfatici.

Regolamento (CEE) n. 3329/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3330/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 149/80 per quanto concerne la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3331/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari per quanto riguarda la sottovoce tariffaria 18.06 D II b) 2.

Regolamento (CEE) n. 3332/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga, il franco lussemburghese, il marco tedesco ed il fiorino olandese.

Decisione n. 3333/80/CECA della commissione, del 19 dicembre 1980, che modifica la decisione n. 2794/80/CECA per quanto concerne le informazioni da fornire alle imprese dell'industria siderurgica.

Decisione n. 3334/80/CECA della commissione del 19 dicembre 1980, recante modifica della decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Regolamento (CEE) n. 3335/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, che fissa i coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato.

Regolamento (CEE) n. 3336/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3337/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 349 *del* 23 *dicembre* 1980.

334/C)

Regolamento (CEE) n. 3338/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla conclusione dell'accordo che crea la commissione mista e dell'accordo sul commercio di prodotti industriali tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania.

Pubblicato nel n. L 352 *del* 29 *dicembre* 1980.

(335/C)

Regolamento (CEE) n. 3339/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3340/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3341/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3342/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3343/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 3344/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3345/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla registrazione del paese di provenienza nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3346/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2415/78 relativo al limite statistico delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 3347/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2325/80, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 3348/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3349/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, recante misure transitorie per l'importazione di prodotti del settore delle carni ovine, originari di taluni paesi terzi che fruiscono di trattamento preferenziale.

Regolamento (CEE) n. 3350/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2378/80 che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 3351/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3352/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Danimarca di indumenti esterni (tute sportive), originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 3353/80 della commissione, del 18 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3354/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di tende originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3355/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che deroga, per il primo trimestre del 1981, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali.

Regolamento (CEE) n. 3356/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3357/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 3358/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3359/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3360/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 3361/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3362/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3363/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3364/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3365/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3366/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3367/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3224/80 della commissione, dell'11 dicembre 1980, che modifica, per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, gli importi compensativi monetari, nonché parecchi regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione pubblicato nella («Gazzetta Ufficiale» n. L 340 del 15 dicembre 1980).

Pubblicati nel n. L 351 *del* 24 *dicembre* 1980.

(336/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, *delle specialità medicinali comprese nell'allegato A.*

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A10/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80
Ampi-f - Cyanamid			
«1000» iniett fl + f	23521	1.600	1.630
«1000» iniett 3 fl + 3 f	23521	3.480	3.545
pediatrico fl + f	23521/1	1.020	1.040
pediatrico 3 fl + 3 f	23521/1	1.810	1.845
iniett fl + f	23521/2	1.260	1.285
iniett 3 fl + 3 f	23521/2	2.460	2.505
8 cps	23521/A	3.000	3.055
12 cps	23521/A	4.270	4.350
Haima Tetanus - Aima plasmaderivati			
fl 250 UI	23335	9.280	9.455
Vincafarm - Radiumfarma			
30 cpr 10 mg	24327	4.830	4.920
10 f 1 ml	24327/A	3.790	3.860
gtt 30 ml	24327/B	3.780	3.850

ALL. A9/MOD

NUOVA CONFEZIONE

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80
Aspegic 1000 - ISF			
fl pv + f solv	22619/1	1.200	1.225
MODIFICHE COMPOSIZIONE			
Atoxan - Panther Osfa			
os 8 fl 10 ml	13592/A	1.840	1.875
Testepar - Cifa			
5 f liof + 5 f solv	19528	1.630	1.660
Timepar - Fargal			
os 10 fl	14347	2.320	2.365
os 18 fl	14347	2.990	3.045
5 f 3 ml	14347/A	1.580	1.610
10 f 3 ml	14347/A	2.330	2.375
MODIFICA COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI			
Gemini Plus - Sigma Tau			
20 cps	22127	2.220	2.260

(788)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A7/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Biosinax - Dompè			—
5 f 10 mg	24218	14.070	14.335
5 f 5 mg	24218/1	7.680	7.825
Cofrel - Pfizer			
20 cpr 25 mg	24230	1.130	1.150
Lomar - Schiapparelli			
20 cps 2 mg	24252	2.400	2.445
30 cps 2 mg	24252	3.250	3.310
gtt 15 ml	24252/A	1.780	1.815
Sulinol - Farnex			
15 cpr 100 mg	24184	5.320	5.420
30 cpr 100 mg	24184	10.050	10.240

ALL. A6/MOD

CATEGORIA

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Trimed - Armour Medicamenta			—
bb grat 50 g	23514/A	1.610	1.640
bb grat 100 g	23514/A	2.500	2.550

(789)

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A3/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Broncospir - De Angeli			—
30 cpr 0,02 mg	24219	4.060	4.135
30 cpr 0,01 mg	24219/1	4.040	4.115
Cefalexina Midy - Midy			
« 1000 » iv im fl + f	24234	2.770	2.825
« 250 » im fl + f	24234/1	1.470	1.500
« 500 » iv im fl + f	24234/2	1.910	1.945
« 2000 » iv fl + f 10 ml	24234/3	4.500	4.585
12 cps 250 mg	24234/A	4.270	4.350
bb os grat 60 g	24234/B	10.730	10.935
Fluampi - Magis			
8 cps	24232	2.910	2.965
12 cps	24232	4.140	4.220
16 cps	24232	5.320	5.420
im fl 250 mg + f solv	24232/A	1.260	1.285
im fl 500 mg + f solv	24232/A1	1.570	1.600
Ovostat - Ravasini			
22 cpr	24233	1.670	1.700
28 cpr	24233	1.730	1.765
66 cpr	24233	3.480	3.545
84 cpr	24233	3.590	3.660
Sinfibrex - Isnardi			
50 cpr 250 mg	24250	4.570	4.655

ALL. A4/MOD

SERIE

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Genurin - Recordati			—
« forte » 30 conf	22228/1	4.420	4.505
Limbitryl Mite - Roche			
20 cps	21462/2	1.110	1.130
30 cps	21462/2	1.360	1.385
40 cps	21462/2	1.610	1.640

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
CATEGORIA			
Halciderm - Squibb			
soluz esterna 0,1% 20 ml	23163/A	2.840	2.895
soluz esterna 0,1 % 30 ml	23163/A	3.910	3.985
ung 0,1 % 20 g	23163/B	2.960	3.015
ung 0,1 % 30 g	23163/B	4.080	4.160
NUOVE CONFEZIONI			
Complexo Vitale - Benvegna			
« forte » 40 cpr	750/A1	1.660	1.690
Fluvaleas - Valeas			
blister 10 cpr	21555	630	640
flacone 10 cpr	21555	630	640
Nicholin - Cyanamid			
« 250 » 5 f 2 ml	22409/1	16.030	16.335
Pirroxil - SIT			
40 cps 400 mg	23767	3.940	4.015
6 f 5 ml	23767/A	3.410	3.475
Teonicon - Neopharmed			
« ritardo » 50 cps 400 mg	22552/B	4.600	4.685
MODIFICHE COMPOSIZIONE			
Cortevit - Dukron			
« 100 » 6 f liof + 6 f solv	21933	5.130	5.225
« 100 » 10 f liof + 10 f solv	21933	7.590	7.735
Divical - La Farmochimica			
os sosp est 250 ml	7701	6.380	6.500
grat norm 10 bust	7701/A	3.070	3.130
grat forte 10 bust	7701/A1	4.520	4.605
Dolviran Bayer			
10 cpr	9782	740	755
20 cpr	9782	1.060	1.080
ad 10 supp	9782/A	1.430	1.455
bb 10 supp	9782/A1	1.200	1.225
Ervevax - SKF			
1 dose + siringa solv	21895	6.750	6.880
Fluvaleas - Valeas			
blister 4 cpr	21555	380	385
flacone 4 cpr	21555	380	385
blister 20 cpr	21555	850	865
flacone 20 cpr	21555	850	865
blister 30 cpr	21555	1.040	1.060
flacone 30 cpr	21555	1.040	1.060
ad 6 supp	21555/A	910	925
ad 10 supp	21555/A	1.190	1.215
bb 6 supp	21555/A1	750	765
bb 10 supp	21555/A1	990	1.010
Ritmocor - Malesci			
30 cpr laccate	18075	5.770	5.880
MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONE			
Vincafolina - Lampugnani			
40 cpr	23785	9.900	10.090
MODIFICHE COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI			
Pastiglie di Pumilene - Montefarmaco			
24 past	481/B	1.500	1.530
Reumasan - Lampugnani			
10 supp	16215/A	1.280	1.305
MODIFICA FORMA FARMACEUTICA			
Fungilin - Squibb			
15 cand vag	22667	2.560	2.610

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
MODIFICA COMPOSIZIONE, FORMA FARMACEUTICA ED ECCIPIENTI			
Manilina - Archifar			
8 cpr	19516/1	1.650	1.680
12 cpr	19516/1	2.210	2.250
pv sosp est 60 ml	19516/A	1.670	1.700
MODIFICA CONFEZIONE E CONFEZIONAMENTO			
Teonicon - Neopharmed			
50 cpr 200 mg	22552	2.660	2.710
MODIFICHE CONFEZIONE			
Espiran - Farnex			
30 cps	23154/A	5.750	5.860
Oxandrolone - SPA			
30 cpr	23127	2.160	2.200
Pirroxil - SIT			
10 f 5 ml	23767/A	4.800	4.890
Teonicon Neopharmed			
10 f 1 g 5 ml	22552/A1	3.820	3.895
« ritardo » 30 cps 400 mg	22552/B	3.150	3.210
gtt 30 ml 20 %	22552/C	1.630	1.660

(790)

Provvedimento n. 4/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 49/1979 del 23 ottobre 1979 e n. 51/1979 del 23 ottobre 1979;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 1° febbraio 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A1/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Profilate - Alfa farmaceutici			
fl 250 UI + fl	23750	130.550	133.030
fl 500 UI + fl	23750	257.740	262.635

(791)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nel quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Citofur - Lusofarmaco			
30 cps 200 mg	24258	39.980	40.740
Futraful - Simes			
30 cps 200 mg	24268	45.130	45.985
Mediaxal - Stroder			
30 conf	24256	6.330	6.450
Platinex - Bristol Europe			
1 fl 10 mg	24254	23.080	23.520
Prent - Bayer			
30 cpr	25255	7.710	7.855
50 cpr	24255	12.230	12.460
IV 5 f 5 ml	24255/A	1.860	1.895

ALL. A2/MOD

CATEGORIE

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Cefadros - Proter			
os grat 30 g	23500/A	3.250	3.310
Fastum - Menarini			
6 fl liof + 6 f solv 2 ml	23417/D	2.930	2.985
10 supp	23417/E	2.590	2.640
Halciderm - Squibb			
tintura 0,1% 20 ml	23163/C	2.850	2.905
tintura 0,1% 30 ml	23163/C	3.910	3.985
Ibiamox - IBI			
scir est 60 ml 250 mg/5 ml	23426/C	2.600	2.650
scir est 60 ml 125 mg/5 ml	23426/C1	1.700	1.730
Muscoril - Inverni della Beffa			
pom 30 g	15896/B	6.340	6.460
crema 30 g	15896/C	6.340	6.460

SERIE

			Prezzo comprensivo IVA 8% Provvedimento CIP n. 40/80
Ibiamox - IBI			
1 fl 250 mg + 1 f	23426/B1	840	855

NUOVE CONFEZIONI

Caprolisin - Malesci			
IV os 6 f 10 ml	19227	2.420	2.465
Ritmocor - Malesci			
40 cpr laccate	18075	7.410	7.550

MODIFICHE DI CONFEZIONE

Ferrum Hausmann - Manzoni			
os 10 fl 5 ml	7293/A	4.930	5.025
Solitacina - Selvi			
30 cps	23444	2.710	2.760

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Actiol - Lirca			
ad 8 supp	12401/A	1.080	1.100
bb 8 supp	12401/A1	990	1.010
Citicortex - CT			
«100» 5 f liof + 5 f solv	22081	4.540	4.625
«100» 10 f liof + 10 f solv	22081	7.730	7.875
Corticoliver - Pierrel			
im 10 f liof + 10 f solv	22596	7.850	8.000
Eburnal - Chiesi			
30 cps 20 mg	23450	13.300	13.555
10 f 2 ml 20 mg	23450/A	8.240	8.395
Enterum - Angelini			
20 cpr	21375	2.420	2.465
40 microcpr	21375/1	1.310	1.335
sosp os 120 ml	21375/A	1.580	1.610
Eparcerebro - UCB Smit			
6 f liof + 6 f solv	14234	5.640	5.745
Fastum - Menarini			
30 cps 50 mg	23417	3.950	4.025
Ibiamox - IBI			
12 cps 500 mg	23426	4.300	4.380
1 fl 1 g + 1 f	23426/B	1.970	2.005
Megaton cortex - Maggioni			
im 5 f liof + 5 f solv	22770	4.600	4.685
Undetin - Recordati			
pom derm 25 g	3451	990	1.010
pom derm 50 g	3451	1.270	1.295
pv derm 30 g	3451/A	760	775
Uridasi - Coli			
6 f liof 50 mg + 6 f solv	22017	3.320	3.385
10 f liof 50 mg + 10 f solv	22017	4.600	4.685
Viamal - Byk Gulden			
ad 10 supp	1088/A	1.310	1.335
bb 10 supp	1088/A1	1.170	1.190
60 conf	1088/B	1.560	1.590

MODIFICA COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

Ricortex - Proter			
im 6 f liof + 6 f solv 2,5 ml	21597	5.440	5.545
im 10 f liof + 10 f solv 2,5 ml	21597	8.080	8.235
Tussamag complex - Zilliken			
c/doprop scir 200 ml	5749/A	1.700	1.730

MODIFICA COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI

Co-Pyronil - Lilly			
25 cps	10048/A	1.110	1.130

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
MODIFICA COMPOSIZIONE CONFEZIONE E CONFEZIONAMENTO			
C Monovit - Esseti			
IV 10 fl 10 ml	8702/1	2.420	2.465
MODIFICA FORMA PRESENTAZIONE ED ECCIPIENTI			
Nitrumon - Simes			
IV fl liof + f solv	24289	5.530	5.635

(805)

Provvedimento n. 25/1980
Prezzi delle specialità medicinali: variazione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 del 23 ottobre 1979 e 3/1980 del 12 febbraio 1980;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 e 3/1980;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* conseguentemente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A2/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Dimer X - Lirca			
1 f 5 ml	23816	8.910	9.080
Hytrast - Lirca			
iniett fl 20 ml	23575	10.400	10.600
Lipiodol U.F. - Lirca			
4 f 5 ml	23574	7.000	7.135

ALL. A/MOD

MODIFICA DI CONFEZIONE

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Nitrong - Manetti Roberts			
50 cpr ritardo	23025	2.680	2.730

(806)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A1/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Baypen - Bayer			
im fl 1 G + f solv 4 ml	24316	4.980	5.075
im fl 0,5 g + f solv 2 ml	24316/1	2.990	3.045
iv fl pv + f solv 10 ml	24316/A	5.010	5.105
iv fl pv + f solv 5 ml	24316/A1	3.030	3.090
Claforan - Roussel Maestretti			
1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	24260	3.520	3.585
1 fl 0,5 g + 1 f 2 ml	24260/1	5.950	6.065
1 fl 1 g + 1 f 4 ml	24260/2	10.870	11.075
1 fl 1 g + 1 f 4 ml + lidoc	24260/A	10.870	11.075
1 fl 2 g + 1 f 10 ml	24260/B	20.260	20.645
iv 1 fl 2 g 70 ml	24260/C	20.070	20.450
iv 1 fl 2 g 120 ml	24260/C	20.250	20.635
Euvasal - Selvi			
20 cps 100 mg	24266	5.030	5.125
30 cps 100 mg	24266	7.190	7.325
Luvion - Simes			
10 cps	24273	4.630	4.720
20 cps	24273	8.660	8.825
40 cps	24273	16.600	16.915

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80
Tauliz - Albert Farma			
20 cpr 6 mg	24263	5.980	6.095
20 cpr 3 mg	24263/1	3.370	3.435
20 cpr 9 mg	24263/2	8.450	8.615
20 cpr 12 mg	24263/3	11.020	11.230
Urecortyn - Scarper			
pom 30 g	24265	1.750	1.785

ALL. A/MOD

SERIE

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80
Mucolysin - Proter			—
os grat 15 bust	23380/B1	3.320	3.385
os grat 30 bust	23380/B1	5.750	5.860
CATEGORIE			
Fenistil - Zyma			
gel 30 g	20124/C	1.820	1.855
Liquemin S.C. - Roche			
1 f 0,25 ml	4773/A	1.640	1.670
3 fl 0,25 ml	4773/A	3.720	3.790
Mucolysin - Proter			
os 10 fl	23380/C	3.500	3.565
os 20 fl	23380/C	6.000	6.115
NUOVE CONFEZIONI			
Aldactone - Lepetit			
20 disc 100 mg	19822/A	8.580	8.745
Cebran - Ripari Gero			
« 100 » im 10 fl 4 ml	16331	6.150	6.265
MODIFICA DI CONFEZIONE			
Felison - Sigurtà			
30 cps 30 mg	22715/1	2.460	2.505
MODIFICHE DI COMPOSIZIONE			
Atoxan - Panther Osfa			
6 f 2 ml	13592	1.290	1.315
Cebran - Ripari Gero			
« 100 » im 6 fl 4 ml	16331	4.050	4.125
Glutacortin - IBP-Pavia			
im 6 f liof + 6 f solv	20822	7.550	7.695
Nepatim - San Carlo			
os 10 fl 10 ml	17409	4.860	4.950
Nicospasmolo - Italfarmaco			
20 conf	1785	1.180	1.200
os gtt 10 ml	1785/B	760	775
Piraxil - Italfarmaco			
20 cpr	20543	1.040	1.060
ad 6 supp	20543/A	1.220	1.245
bb 6 supp	20543/A1	1.020	1.040
latt 6 microsupp	20543/A2	820	835
MODIFICHE COMPOSIZIONE E CONFEZIONE			
Dodecort - Ion			
« 100 » 6 f 2 ml	18865	3.850	3.925
Legalon - Ibi			
« 140 » 30 conf	22258	8.100	8.255
MODIFICA COMPOSIZIONE ED ECCIPIENTI			
Vitabil - IBP-Pavia			
comp scir 170 g	834/B	1.530	1.560
comp scir 300 g	834/B	2.050	2.090

(807)

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 51/1979, 3/1980 e 22/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 8 agosto 180

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALL. A1/NR

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80
Bioflorin - Giuliani			—
25 cps	24274	6.830	6.965
os bb pv 30 g	24274/A	3.430	3.500
Feldene - Pfizer			
30 cps 10 mg	24249	9.160	9.340
Froben - Formenti			
15 conf 100 mg	24284	4.990	5.095
20 conf 100 mg	24284	6.410	6.540
30 conf 100 mg	24284	9.180	9.365
15 conf 50 mg	24284/1	3.000	3.055
20 conf 50 mg	24284/1	3.760	3.835
30 conf 50 mg	24284/1	5.210	5.310
scir 160 ml	24284/A	3.820	3.900
scir 200 ml	24284/A	4.510	4.595
Mandokeff - Lilly			
1 fl 1 g + 1 f 4 ml	24286	6.250	6.370
im iv 1 fl 2 g	24286 1	10.620	10.835
im iv 1 fl 4 g	24286/2	20.460	20.875
1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	24286/3	3.620	3.695
1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	24286/4	2.350	2.395
Midecacin - Midy			
12 cpr 400 mg	24290	6.630	6.765
12 cps 200 mg	24290/A	3.760	3.845

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Panacef - Lilly			
12 cps 250 mg	24227	7.030	7.170
8 cps 500 mg	24227/1	8.920	9.100
grat sosp 100 ml 125 mg/5 ml	24227/A	6.310	6.435
grat sosp 100 ml 250 mg/5 ml	24227/A1	11.300	11.525
Rocaltrol - Roche			
30 cps 0,25 mcg	24280	11.750	11.985
30 cps 0,50 mcg	24280/1	18.690	19.070
Synchrodyn 1-17 - Hoechst			
im iv 2 fl 100 mcg + 2 f	24277	6.090	6.210
im iv 2 fl 200 mcg + 2 f	24277/1	7.380	7.525
spray 100 mcg	24277/A	10.780	10.995
Timoptol - Merck Sharp			
fl 3 ml soluz oft 0,25%	24278	3.760	3.835
fl 5 ml soluz oft 0,25%	24278	3.850	3.925
fl 3 ml soluz oft 0,5%	24278/1	3.890	3.970
fl 5 ml soluz oft 0,5%	24278/1	4.060	4.140
Viscotiol - ISF			
20 cpr	24297	3.820	3.895
30 cpr	24297	5.330	5.435

ALLEGATO A8/MOD

MODIFICA CONFEZIONE

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Ferro-grad - Abbott			
40 cpr	21922	2.030	2.070
MODIFICA COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA			
Fegacorten - Pulitzer			
« 200 » iniett 10 fl	19352	10.850	11.070
Fitepar cortex 200 - Ausonia			
iniett 6 fl	22077	7.360	7.510
iniett 10 fl	22077	11.560	11.795

(808)

Provvedimento n. 62/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 23 ottobre 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, della seguente specialità medicinale:

SERIE

			Prezzo comprensivo IVA 8 % Provvedimento CIP n. 40/80 —
Eptadone - Tosi Milano			
os fl 20 ml 10 mg	6105/A1	730	745
os fl 20 ml 5 mg	6105/A2	730	745
NUOVA CONFEZIONE			
Eptadone - Tosi Milano			
os fl 20 ml 20 mg	6105/A	740	755

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(809)

Provvedimento n. 3/1981. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 30 dicembre 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 68/1980: prezzi dello zucchero;

provvedimento n. 69/1980: prezzi delle specialità medicinali variazioni delle aliquote fiscali;

provvedimento n. 70/1980: prezzi dei prodotti petroliferi variazioni delle aliquote fiscali.

Roma, addì 13 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(810)

Provvedimento n. 6/1981. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali d'importazione

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. in data 27 ottobre 1971, concernente un nuovo metodo di analisi tecnico-economico di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione della segreteria generale del C.I.P. del marzo 1975 con la quale sono state precisate le operazioni relative alla realizzazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 17 dicembre 1976;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 7 dicembre 1977;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*).

Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile e l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 6/1981 da sovrapporre fino ad esaurimento delle scorte alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione una volta applicato non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi, per un periodo di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 6/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) I margini di distribuzione, da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.

4) Le aziende farmaceutiche produttrici, interessate alla variazione di prezzo di cui all'elenco allegato *A*, possono far pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, istanza in carta da bollo per il riesame delle determinazioni di prezzo adottate

All'istanza dovranno essere allegate le analisi di costo relative ai prodotti che hanno subito variazioni di prezzo.

La presentazione delle istanze di cui sopra non hanno effetto sospensivo.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ELENCO *A*

	Numero di registrazione	Prezzo
Clarvisan - Tubi lux far gtt coll pv liof + fl solv	23912	2.525
Minirin Ddavp - Valeas soluz 2,5 ml	23892	20.300
Minirin Ddavp - Valeas 10 f	23892/A	23.265
Velaten - Corvi os grat 26,7 g	23023/B	1.020

(811)

Provvedimento n. 7/1981. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 50/1979 del 23 ottobre 1979;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. numero 50/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare C.I.P. n. 1810 del 31 gennaio 1979 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) A decorrere dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi negli allegati *A* e *B*. Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 7/1981 da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ELENCO *A*

	Numero di registrazione	Prezzo
Coriantin - Lepetit im 2 f 5000 U + 2 f 2 ml	03849/2	7.620
Coriantin - Lepetit im 5 f 1000 U + 5 f 2 ml	03849/1	5.390
Coriantin - Lepetit im 5 f 500 U + 5 f 2 ml	03849	3.860
Homosten - Lepetit fte im 3 f liof + 3 f	17776/1	5.595
Homosten - Lepetit im 3 f liof + 3 f 2 ml	17776	3.720

ELENCO *B*

	Numero di registrazione	Prezzo
Evadene - Ayerst italiana 25 mg 20 cps	23247	1.550
Evadene - Ayerst italiana 25 mg 30 cps	23247	2.030
Evadene - Ayerst italiana 50 mg 20 cps	23247/1	2.030
Evadene - Ayerst italiana 50 mg 30 cps	23247/1	2.730

(812)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 84, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che il 15 luglio 1978 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Cremona: Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Cremona.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 174, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni 14, 15 e 16 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Frosinone: Atina, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Alatri, Isola Liri, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Sora e San Giorgio a Liri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 173, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che nei giorni 11 e 18 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Pesaro Urbino: Cartoceto, Colbordolo, Fano, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondolfo, Pesaro, Saltara, San Costanzo e Tavullia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 86, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle raffiche di vento che nei giorni 3 e 4 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Caserta: Ailano, Alvignano, Aversa, Capriati al Volturno, Capua, Casapulla, Caserta, Castelvolturno, Cellole, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano d'Aversa, Marcianise, Mondragone, Recale, Ruviano, San Nicola la Strada, Sant'Arpino, Sessa Aurunca e Teano, nonché alle alluvioni che nei giorni 15, 16 e 17 del mese di novembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni sempre della provincia di Caserta: Ailano, Alvignano, Capriati al Volturno, Castelvolturno, Frignano, Gioia Sannitica, Grazzanise, Recale, Ruviano, Sessa Aurunca, Teano e Vitulazio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 170, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 1979 e il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno 1980 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Foggia: Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Peschici, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Trinitapoli e Vico del Gargano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 168, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla mareggiata che il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 1979 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Venezia: Caorle, Chioggia, Jesolo, San Michele al Tagliamento e Venezia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 169, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che i giorni 21 e 22 del mese di settembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Brescia: Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Pilzone d'Iseo e Pontoglio.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 172, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che i giorni 22 e 31 del mese di dicembre dell'anno 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Latina: Aprilia, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Minturno, Pontinia, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 171, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alla mareggiata che il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 1979 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Cervia e Ravenna.

(864)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dei servizi di assistenza sanitaria dei dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1981 il dott. Vincenzo Guercio è nominato, a decorrere dal 31 gennaio 1981, commissario straordinario per la temporanea gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) in sostituzione del dott. Carlo Scandurra destinato ad altro incarico.

(896)

Smarrimenti di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26, mod. 241. — Data: 12 agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Padova. — Intestazione: Bergamin Nazzareno, nato a S. Martino di Lupari il 18 luglio 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 890.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(793)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi. — Intestazione: D'Astore Gaetano, nato a Taranto il 14 marzo 1934. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi del 10 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1014,20	1014,20	1014,15	1014,20	—	1014,15	1014,30	1014,20	1014,20	1014,20
Dollaro canadese	847 —	847 —	847,50	847 —	—	847 —	846,60	847 —	847 —	847 —
Marco germanico	473,70	473,7	474,25	473,70	—	473,70	473,80	473,70	473,70	473,70
Fiorino olandese	436,73	436,73	437,10	436,73	—	436,70	436,83	436,73	436,73	436,75
Franco belga	29,53	29,53	29,59	29,53	—	29,50	29,5220	29,53	29,53	29,55
Franco francese	205,64	205,64	206 —	205,64	—	205,60	205,70	205,64	205,64	205,65
Lira sterlina	2371,90	2371,90	2374 —	2371,90	—	2371,85	2370,90	2371,90	2371,90	2371,90
Lira irlandese	1767 —	1767 —	1771 —	1767 —	—	—	1765 —	1767 —	1767 —	—
Corona danese	154,42	154,42	154,62	154,42	—	154,40	154,54	154,42	154,42	154,45
Corona norvegese	187,83	187,83	188,10	187,83	—	187,80	187,89	187,83	187,83	187,85
Corona svedese	221,06	221,06	221,5	221,06	—	221,05	221,15	221,06	221,06	221 —
Franco svizzero	521,85	521,85	522,50	521,85	—	521,80	522,41	521,85	521,85	521,85
Scellino austriaco	66,888	66,888	67 —	66,888	—	66,90	66,93	66,888	66,888	66,88
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,10	18,10	—	18,10	18,03	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,916	11,916	11,95	11,916	—	11,9	11,93	11,916	11,916	11,90
Yen giapponese	4,975	4,975	5 —	4,975	—	4,95	4,9790	4,975	4,975	4,97

Media dei titoli del 10 febbraio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	59,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	78,625
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	72,875
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,775
» » » » 1-10-1979/81	99,350
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,900
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1980/82	98,200
» » » » 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 7-1980/82	99,200
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,900
» » » 12 % 1- 4-1982	95,650
» » » 12 % 1-10-1983	91,675
» » » 12 % 1- 1-1984	91,225
» » » 12 % 1- 4-1984	91,575
» » » 12 % 1-10-1984	91,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1014,25
Dollaro canadese	846,8
Marco germanico	473,75
Fiorino olandese	436,78
Franco belga	29,526
Franco francese	205,67
Lira sterlina	2371,40
Lira irlandese	1766 —
Corona danese	154,48
Corona norvegese	187,86
Corona svedese	221,105
Franco svizzero	522,13
Scellino austriaco	66,909
Escudo portoghese	18,065
Peseta spagnola	11,923
Yen giapponese	4,977

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Perfetti Carlo, nato a Massa il 1° marzo 1940	punti	100	su 100
Alianti Mauro, nato a Bologna il 5 settembre 1943	»	95	»
Gatto Renato, nato ad Alessandria il 1° marzo 1944	»	92	»
Buccheri Gaetano, nato a Palermo il 7 giugno 1931	»	91	»
Bellucci Sessa Maurizio, nato a Firenze il 12 aprile 1942	»	90	»
Franciosi Attilio, nato a Caprino Bergamasco l'8 gennaio 1945	»	90	»
Loiacono Lorenzo, nato a Bari il 27 gennaio 1936	»	90	»
Di Marco Carmelo, nato a Cammarata il 17 dicembre 1937	»	88	»
Vitale Alberto, nato a Bellano il 29 maggio 1941	»	87	»
Pedrotti Antonio, nato a Treviso il 3 febbraio 1941	»	85	»
Retico Corrado, nato a Trasacco il 24 marzo 1944	»	84	»
Cirillo Francesco, nato a Torino il 16 agosto 1945	»	80	»
Saveriano Giovanni, nato a Foggia il 7 giugno 1940	»	75	»
Baldacci Giovanni, nato a Pisa il 18 giugno 1934	»	72	»
Pasquini Amilcare, nato a Crema il 28 marzo 1940	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(836)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di coadiutore presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo: Direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento - Via G. Carducci, 40 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

(904)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a ottantasei posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli.

Il termine di presentazione delle domande del concorso, per esami a ottantasei posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Napoli, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 27 ottobre 1980 alla pag. 9166, numero redazionale 9680, è prorogato fino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(903)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 46-47 del 16-23 novembre 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1978, registro n. 103 Istruzione, foglio n. 390, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per esami, a quarantadue posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

(841)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Stralcio di sedi dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 20 gennaio 1981, n. 299, è stato provveduto allo stralcio dei seguenti posti del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti in comuni della provincia di Trapani al 30 novembre 1976, di cui al bando 28 settembre 1977, n. 2649:

1) Campobello di Mazara;

2) Partanna.

(842)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1980, n. 33.
Disciplina del servizio sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 9 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
PROGRAMMAZIONE

Art. 1.
Servizio sanitario provinciale

La provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello statuto speciale di autonomia, provvede alla tutela della salute secondo i principi e gli obiettivi stabiliti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante il servizio sanitario provinciale..

Il servizio sanitario provinciale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito della provincia, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini, garantendone altresì la partecipazione.

Art. 2.
Ambiti territoriali delle unità sanitarie locali

In relazione a quanto previsto dall'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, il territorio della provincia autonoma di Trento è ripartito in ambiti coincidenti con i comprensori individuati dall'art. 3 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, come modificato con legge provinciale 16 agosto 1977, n. 16.

Art. 3.
Funzioni esercitate dalla provincia

Vengono esercitate dalla provincia autonoma, in quanto non delegate ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni concernenti:

1) la tutela dell'atmosfera, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, ivi compreso quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti solidi ed alla vigilanza igienica sull'impiego e sulla sperimentazione di presidi sanitari in agricoltura; le funzioni di cui al presente numero sono limitate a quelle svolte dalla giunta provinciale, dal presidente della giunta stessa o dal servizio protezione ambiente a norma della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, e rispettivamente dal medico provinciale ai sensi delle norme in vigore;

2) i provvedimenti autorizzatori inerenti i settori indicati all'art. 3, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, escluso quanto attiene al commercio dei prodotti e sostanze ivi considerati, nei limiti in cui le relative funzioni sono state delegate alla provincia ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474, nonché a norma dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;

3) le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento o trasformazione e all'esercizio di case di cura, stabilimenti termali, stabilimenti di terapia fisica, laboratori di analisi e di radiodiagnostica.

Art. 4.
Servizio di prevenzione

Con apposita legge saranno disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di un servizio posto alle dipendenze della provincia, avente il compito di fornire il necessario supporto tecnico, caratterizzato da un elevato livello di strumentazione e specializzazione, ai fini dell'esercizio di funzioni spettanti rispettivamente alla provincia stessa e alle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica.

Il servizio di cui al precedente comma svolgerà la propria attività nei seguenti campi:

a) chimico - fisico - ambientale;
b) bio-tossicologico;
c) impiantistico e antinfortunistico.

Nella suddetta attività saranno comprese in particolare le attività sinora svolte:

1) dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, con esclusione delle indagini diagnostiche effettuate per finalità terapeutiche e comunque non collegate con attività di prevenzione;
2) dall'ispettorato del lavoro, limitatamente ai compiti da esso svolti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
3) dall'E.N.P.I.;
4) dall'A.N.C.C.

Le attività ed i compiti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del comma precedente si intendono limitati a quelli il cui esercizio richieda l'impiego di specifiche apparecchiature tecniche o elevati livelli di specializzazione degli operatori.

Con la legge prevista al primo comma saranno disciplinate in particolare le modalità attraverso le quali sarà provveduto, con la partecipazione delle unità sanitarie locali, alla programmazione dell'attività del servizio di cui al presente articolo, così da assicurare nel modo più efficace e coordinato l'espletamento dei compiti indicati al primo comma. Con la stessa legge saranno altresì disciplinate le modalità secondo le quali le unità sanitarie locali potranno avvalersi delle prestazioni del servizio.

Con la medesima legge di cui al primo comma o con apposito provvedimento sarà emanata la disciplina di carattere organizzativo per l'esercizio delle funzioni indicate al precedente articolo 3, assicurando le necessarie forme di coordinamento con le unità sanitarie locali.

Art. 5.
Formazione del piano sanitario provinciale

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 la provincia autonoma di Trento informa la propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, secondo le disposizioni del presente articolo.

Il piano contiene in particolare:

a) le modalità e i vincoli per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) la previsione dei fondi per l'attuazione del piano ed i criteri per la loro ripartizione;
c) gli indirizzi per realizzare nel territorio provinciale la equilibrata e coordinata organizzazione dei servizi;
d) le indicazioni per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;
e) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano.

In sede di predisposizione del piano sanitario provinciale triennale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta provinciale provvede alla consultazione delle unità sanitarie locali. A tal fine quest'ultime acquisiscono il parere degli organi tecnici consultivi di cui all'art. 26.

Prima di presentare al consiglio il disegno di legge di approvazione del piano sanitario la giunta provinciale procede nuovamente alla consultazione delle unità sanitarie locali, nonché a quella dei comuni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni professionali di categoria degli operatori interessati e degli organi della sanità militare territorialmente competenti.

A tal fine la giunta provinciale invia agli enti ed organismi di cui al comma precedente il progetto di piano almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine stabilito dallo art. 55, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'approvazione con legge provinciale del piano medesimo.

I predetti enti ed organismi possono formulare pareri e proposte entro trenta giorni dalla data di invio del progetto.

Art. 6.

Programmazione delle attività delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali attuano le loro finalità attraverso piani pluriennali ed annuali che devono conformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario provinciale di cui al precedente art. 5. Le indicazioni operative di detti piani devono trovare preciso riscontro, in termini contabili, nei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali.

Nella fase di predisposizione dei piani e dei bilanci preventivi, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale acquisisce il parere degli organi tecnici consultivi di cui all'art. 26 e può richiedere la consulenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

Esaurita la procedura di adozione da parte dell'unità sanitaria locale, ivi compresa, relativamente ai piani pluriennali, la consultazione di cui all'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, i piani pluriennali e annuali vengono trasmessi alla giunta provinciale, che ne accerta la conformità al piano sanitario provinciale.

In sede di approvazione dei piani possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare tale conformità o che risultassero opportune per coordinare tra loro i piani adottati dalle diverse unità sanitarie locali, sentite le unità sanitarie locali interessate.

Anche quando non sia necessario procedere alla variazione dei piani, la giunta provinciale ha facoltà di formulare, al momento della loro approvazione, raccomandazioni e precisazioni circa la realizzazione degli interventi in essi previsti.

La giunta provinciale provvede all'approvazione dei piani entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Trascorso tale termine i piani si intendono approvati.

Art. 7.

Funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica

La giunta provinciale svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento relativamente all'attività della unità sanitaria locale, allo scopo di assicurarne la conformità agli obiettivi del piano sanitario provinciale e di garantire la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

A tal fine la giunta provinciale:

1) determina gli indirizzi tecnici generali per l'organizzazione e la gestione dei servizi della unità sanitaria locale, nonché gli strumenti necessari per realizzare gli interventi che richiedono una impostazione uniforme su tutto il territorio provinciale, in modo da assicurare gradualmente standards qualitativi omogenei, eliminando gli squilibri territoriali esistenti;

2) assicura forme di consulenza tecnica ai servizi delle unità sanitarie locali su richiesta delle stesse per l'attuazione degli indirizzi tecnici generali e per l'utilizzo degli strumenti idonei a realizzarli in relazione alle specifiche situazioni territoriali;

3) effettua verifiche tecniche delle attività delle unità sanitarie locali e della loro compatibilità con le leggi e con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione provinciale.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma, la giunta provinciale utilizza personale anche non dipendente, competente in materia tecnico-sanitaria, sociale, finanziario-contabile, giuridico-amministrativa e di programmazione sanitaria, in relazione agli scopi cui l'attività di consulenza o di verifica si riferisce.

La giunta provinciale verifica altresì che venga garantita l'uguaglianza di condizioni nell'utilizzo dei servizi di cui all'art. 27 da parte della popolazione delle diverse unità sanitarie locali interessate.

Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi la giunta provinciale può richiedere ai competenti organi della unità sanitaria locale atti e informazioni riguardanti lo svolgimento delle attività e il funzionamento dei servizi della stessa.

Le risultanze delle attività di verifica sono trasmesse dalla giunta provinciale al presidente del comitato di gestione della unità sanitaria interessata, che potrà presentare alla giunta stessa le proprie osservazioni.

In base alle risultanze ed alle osservazioni di cui al comma precedente la giunta provinciale può formulare direttive e suggerimenti al fine di assicurare il migliore raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani sanitari provinciali e da quelli delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Relazioni sullo stato di attuazione del servizio sanitario

Le unità sanitarie locali presentano annualmente al presidente della giunta provinciale, in base a criteri uniformi predisposti dalla giunta stessa, una relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali medesime.

Il presidente della giunta provinciale presenta annualmente al consiglio una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari e sullo stato di attuazione del piano sanitario provinciale, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla provincia degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale.

La relazione di cui al precedente comma viene trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.

Art. 9.

Comitato provinciale per la programmazione sanitaria

Per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica delle attività del servizio sanitario provinciale di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, la giunta provinciale si avvale del comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

Il comitato concorre in particolare:

a) alla predisposizione del piano sanitario provinciale;

b) alla elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti la attuazione del piano;

c) alla verifica dello stato di attuazione del piano, anche mediante la valutazione dei piani pluriennali e annuali delle unità sanitarie locali e della loro attuazione e la presentazione di proposte in ordine alla elaborazione delle relazioni del presidente della giunta provinciale di cui all'art. 8, secondo comma.

In base alle risultanze dell'attività di verifica svolta ai sensi della lettera *c*) del comma precedente il comitato formula proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi emersi. Esso può inoltre formulare di propria iniziativa proposte in ordine all'attuazione del piano sanitario provinciale, all'attività normativa della provincia e all'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi in materia sanitaria.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la giunta provinciale può chiedere il parere del comitato in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

Il comitato provinciale per la programmazione sanitaria è composto dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da sedici membri, dei quali otto scelti dal consiglio provinciale tra esperti in materia socio-sanitaria, e otto designati dai presidenti dei comprensori riuniti in seduta comune indetta dal presidente della giunta provinciale, tra i responsabili dei servizi delle unità sanitarie locali. Dei componenti di nomina consiliare, cinque spettano alla maggioranza e tre alla minoranza, con le modalità di cui alla legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia.

Il comitato stabilisce con apposito regolamento le modalità relative al proprio funzionamento, prevedendo anche l'articolazione in commissioni per la trattazione delle diverse tematiche e la possibilità di avvalersi dell'apporto di esperti non facenti parte del comitato per l'esame di specifici problemi.

Ai componenti e agli esperti di cui al precedente comma spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina del comitato si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Dalla data dalla quale avrà

effetto il provvedimento di nomina del predetto comitato è soppresso il comitato previsto dalla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 57. Le funzioni già svolte da quest'ultimo non riguardanti la programmazione degli interventi vengono assunte dal comitato di cui al presente articolo fino all'entrata in vigore delle leggi provinciali concernenti l'igiene e sanità pubblica, la materia veterinaria e quella farmaceutica, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.
Sistema informativo sanitario

Per assicurare la realizzazione delle finalità del servizio sanitario provinciale con il metodo della programmazione e secondo il criterio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, la provincia e le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare, nell'ambito del sistema informativo provinciale, un sistema informativo sanitario.

Il sistema informativo sanitario è costituito dall'insieme delle attività e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni riguardanti:

1) la condizione di salute della popolazione e i fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;

2) la consistenza delle strutture sanitarie e gli aspetti di funzionalità dei servizi in relazione all'andamento della domanda;

3) gli aspetti economico-finanziari del funzionamento del sistema;

4) l'articolazione e il funzionamento dei servizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione.

Il sistema informativo, quale strumento al servizio della politica sanitaria e della gestione delle risorse, nonché per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, si articola a livello provinciale, di unità sanitaria locale e di distretto, con funzioni e caratteristiche determinate nell'ambito della programmazione provinciale conseguente ai programmi specifici di cui al primo comma dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In relazione a quanto previsto al n. 1) del precedente secondo comma, le unità sanitarie locali, avvalendosi anche del sistema informativo, procedono alla formulazione e all'aggiornamento di mappe riguardanti i rischi che caratterizzano le diverse realtà territoriali.

La realizzazione del sistema informativo viene attuata gradualmente in conformità ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale e di quello provinciale.

I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari. La giunta provinciale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

Art. 11.
Partecipazione

I regolamenti delle unità sanitarie locali devono assicurare la partecipazione dei cittadini, dei comuni, delle formazioni sociali esistenti sul territorio e degli operatori dei servizi alle diverse fasi della programmazione delle attività e alla verifica della loro funzionalità e rispondenza agli obiettivi del servizio sanitario provinciale.

A tal fine i regolamenti delle unità sanitarie locali devono prevedere in particolare:

a) organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive, composti da rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nel territorio dell'unità sanitaria locale;

b) organismi di partecipazione dei cittadini e degli utenti alle attività del distretto e alla gestione sociale dei servizi, anche in collegamento con i comuni e con gli organi di decentramento comunale, ove esistenti;

c) le modalità volte ad assicurare l'informazione sulla attività dell'unità sanitaria locale e a dare adeguata pubblicità agli atti più rilevanti degli organi della stessa.

Sulle proposte formulate dagli organismi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente i competenti organi debbono pronunciarsi entro sessanta giorni.

I regolamenti delle unità sanitarie locali prevedono inoltre le modalità attraverso le quali le forme partecipative di cui ai precedenti commi vengono raccordate con quelle previste per la gestione degli altri servizi sociali affidati ai comprensori.

Art. 12.
Conferenza di organizzazione dei servizi

Il presidente del comitato di gestione promuove conferenze di organizzazione dei servizi attraverso le quali vengono fornite informazioni sul quadro programmatico delle attività dei singoli servizi e sull'apporto degli operatori. Nell'ambito delle conferenze viene esaminata la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra gli stessi e l'organizzazione del lavoro, verificando i risultati delle attività svolte e le loro prospettive.

I regolamenti delle unità sanitarie locali disciplinano periodicità e funzionamento delle conferenze di organizzazione dei servizi.

Art. 13.
Volontariato

E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario provinciale.

Le unità sanitarie locali favoriscono l'apporto del volontariato al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di un più responsabile coinvolgimento della popolazione nelle attività di educazione sanitaria e di prevenzione, nella gestione sociale della salute e negli interventi rivolti al superamento delle condizioni di emarginazione e di isolamento sociale.

I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati, nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria provinciale, da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere precisati i livelli di qualità delle prestazioni, le garanzie in merito alla continuità delle stesse, l'entità dei rimborsi per le spese vive e le modalità del controllo pubblico.

Il piano sanitario provinciale, di cui al precedente art. 5, dovrà inoltre indicare quei servizi in cui sia possibile promuovere l'intervento del lavoro volontario, gratuitamente prestato, come forma di uso sociale del tempo libero e, con le necessarie garanzie, come modalità di apprendimento da parte degli studenti in formazione.

Art. 14.
Funzioni in materia socio-assistenziale

La provincia autonoma procederà al complessivo riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale e alla organizzazione delle relative attività a livello territoriale.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà delegato ai comprensori l'esercizio delle funzioni svolte nella suddetta materia dalla provincia, e di quelle esercitate dagli E.C.A. e da altri enti pubblici previa l'emanazione dei provvedimenti legislativi di competenza della Regione.

Le funzioni delegate secondo quanto previsto al precedente comma e quelle di cui all'articolo 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, verranno esercitate dai comprensori attraverso le unità sanitarie locali. A tal fine nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di queste ultime, è istituito, a norma dei successivi articoli 17 e 22, un apposito servizio per le attività del quale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al presente titolo.

In relazione alle diverse fonti di finanziamento, la gestione finanziaria e contabile delle funzioni in materia socio-assistenziale deve essere separata da quella delle funzioni in materia sanitaria.

Allo scopo di assicurare una maggiore integrazione degli interventi comunque incidenti sulla promozione della salute, i comprensori coordinano le attività dei servizi sociali gestiti da enti e istituzioni operanti nel rispettivo territorio con quelle esercitate dai comprensori stessi, anche mediante il concorso di tali enti e istituzioni alla programmazione comprensoriale e appositi accordi in ordine alla sua attuazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale.

Titolo II
NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 15.
Oggetto della disciplina

Con riferimento ai criteri organizzativi stabiliti nel titolo II della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, le norme contenute nel presente titolo disciplinano l'articolazione e le moda-

lità operative dei servizi dell'unità sanitaria locale al fine di assicurare lo svolgimento delle attività secondo i contenuti e gli indirizzi fissati dalla programmazione nazionale e provinciale.

Art. 16.

Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione di gui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, opera dando attuazione, attraverso programmi operativi specifici e secondo le direttive del comitato di gestione, ai piani pluriennali e annuali dell'unità sanitaria locale, assicurando l'integrazione funzionale tra i servizi.

Alle riunioni dell'ufficio di direzione può partecipare il presidente del comitato di gestione o altro componente dello stesso.

I coordinatori dei dipartimenti di cui all'art. 25 e i responsabili dei settori per l'assistenza ospedaliera e per le funzioni di competenza farmaceutica di cui all'art. 20, numeri 7) e 8), partecipano alle riunioni dell'ufficio di direzione con funzioni consultive.

L'unità sanitaria locale definisce con regolamento le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione. Con lo stesso regolamento può essere previsto che per l'espletamento dei propri compiti, ed in particolare per quanto attiene alla programmazione, all'informazione, alla formazione e aggiornamento del personale, l'ufficio di direzione si avvalga di appositi uffici, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento vengono disciplinate dal regolamento medesimo.

Art. 17.

Individuazione e articolazione dei servizi

I servizi dell'unità sanitaria locale sono i seguenti:

a) servizi sanitari:

1) servizio per l'igiene e la sanità pubblica;
2) servizio per l'assistenza sanitaria di base;
3) servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica;
4) servizio veterinario;

b) servizio per l'assistenza sociale;
c) servizio amministrativo.

I servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente vengono attivati nelle singole unità sanitarie locali secondo le indicazioni del piano sanitario provinciale, il quale stabilisce anche l'eventuale concentrazione di più servizi.

In relazione a quanto disposto dall'art. 25, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, il piano sanitario provinciale può prevedere l'istituzione di due servizi amministrativi presso determinate unità sanitarie locali.

Per esigenze funzionali e sulla base delle indicazioni del piano sanitario provinciale, il regolamento dell'unità sanitaria locale articola i servizi in settori, unità operative e uffici secondo criteri di omogeneità di intervento e in base al principio dell'integrazione funzionale delle attività. Ad ogni settore, unità operativa e ufficio è preposto un responsabile tecnico, che risponde dello svolgimento delle proprie attribuzioni rispettivamente al responsabile del servizio e al responsabile del settore.

I servizi svolgono di norma la loro attività mediante l'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, comprendenti anche il personale a rapporto convenzionale, nel rispetto della normativa vigente di cui agli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale disciplina la residenzialità degli operatori, in particolare di quelli addetti in modo stabile all'unità operativa di distretto, tenendo conto delle esigenze complessive di funzionamento dei servizi, o loro articolazioni organizzative, e con riferimento a quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18.

Servizio per l'igiene e la sanità pubblica

Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività di competenza della unità sanitaria locale volte a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi necessari ai fini del controllo della situazione epidemiologica.

Salvo quanto disposto all'art. 3, il servizio svolge le funzioni concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

2) la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento all'aria, alle acque e al suolo;

3) l'esame degli strumenti urbanistici sotto il profilo igienico-sanitario; la profilassi e vigilanza igienica relativa alla edilizia;

4) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale;

5) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio delle sostanze alimentari, delle bevande e relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; la tutela e il controllo dell'approvvigionamento di acqua potabile;

6) la tutela sanitaria delle attività sportive;

7) gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale di competenza dell'unità sanitaria locale;

8) l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'esercizio delle funzioni spettanti al servizio sarà disciplinato con legge provinciale in attuazione dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 19.

Servizio per l'assistenza sanitaria di base

Il servizio per l'assistenza sanitaria di base provvede ad assicurare l'assistenza medica e infermieristica svolta a domicilio e ambulatoriamente nell'ambito dei distretti, secondo le modalità di cui al succesivo art. 24, favorendo i collegamenti tra i distretti stessi al fine, in particolare, dell'utilizzo ottimale del personale, compreso quello a rapporto convenzionale.

Art. 20.

Servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica

Il servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica provvede ad assicurare il coordinato esercizio delle attività preventive, diagnostico-curative e riabilitative aventi lo scopo di integrare le attività di competenza del distretto e provvede altresì ad assicurare le attività specialistiche che comportano ricovero nelle strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale.

Il servizio di cui al presente articolo svolge, attraverso attività specialistiche mediche, infermieristiche e tecniche e secondo le indicazioni del piano sanitario provinciale, le seguenti funzioni:

1) analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

2) esami radiodiagnostici;

3) rieducazione funzionale;

4) tutela della salute mentale;

5) emergenza sanitaria, comprendente in particolare il pronto soccorso e il trasporto infermi;

6) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;

7) assistenza ospedaliera in regime di ricovero totale o parziale;

8) funzioni di competenza farmaceutica.

Il responsabile del servizio esercita, tra l'altro, le attribuzioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in quanto compatibili con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e con i provvedimenti legislativi emanati per la sua attuazione. Gli organi consultivi di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, continuano a svolgere le proprie funzioni fino a quando sarà data attuazione all'art. 26 della presente legge.

Art. 21.

Servizio veterinario

Il servizio veterinario realizza le attività di profilassi e polizia veterinaria e quelle di ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci ad uso veterinario.

Il servizio veterinario si articola in due unità operative addette rispettivamente:

1) alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

2) all'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

L'esercizio delle funzioni spettanti al servizio sarà disciplinato dalle leggi provinciali di attuazione degli articoli 16 e 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 22.

Servizio per l'assistenza sociale

Il servizio per l'assistenza sociale concorre ad assicurare la tutela sociale dei cittadini allo scopo di favorire una più completa soddisfazione dei bisogni socio-sanitari nell'ambito comunitario, agevola l'accesso ai servizi socio-sanitari e promuove forme di solidarietà comunitaria.

Il servizio provvede ad erogare le attività e le prestazioni assistenziali atte ad assicurare ai cittadini il mantenimento o il reinserimento nel loro ambiente familiare e sociale, a prevenire e rimuovere situazioni di disagio sociale, di bisogno, di abbandono, di emarginazione.

A livello di distretto gli interventi del servizio sono svolti in stretta integrazione con quelli del servizio per l'assistenza sanitaria di base.

Il responsabile del servizio di cui al presente articolo fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Art. 23.

Servizio amministrativo

Il servizio amministrativo realizza l'insieme delle attività volte a garantire l'ordinato svolgimento della gestione dell'unità sanitaria locale, anche attraverso un sistematico collegamento con i servizi sanitari e la verifica costante della compatibilità dell'impiego del personale, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali con le direttive del comitato di gestione e con i contenuti e gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e dell'unità sanitaria locale.

Il servizio amministrativo realizza altresì l'insieme delle attività volte a garantire una gestione delle risorse finanziarie attribuite all'unità sanitaria locale che assicuri la migliore corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, adottando i princìpi dell'essenzialità della spesa e dell'economicità della gestione.

Al servizio sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

1) l'amministrazione, sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;

2) l'amministrazione del provveditorato e dell'economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d'appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, la tenuta dell'inventario dei beni;

3) la gestione tecnica, che comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare affidato all'unità sanitaria locale, la direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione, nonché ogni altra attività tecnica inerente il patrimonio affidato all'unità sanitaria locale, compresa la vigilanza sui progetti e le opere affidate in esecuzione a terzi;

4) lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa di supporto al funzionamento dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale;

5) la preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di variazione; la preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti in collaborazione con gli organi ed uffici incaricati della programmazione;

6) la predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;

7) la registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese;

8) la predisposizione del rendiconto generale;

9) l'effettuazione delle analisi economiche e dei controlli di gestione della spesa, con riferimento ai risultati economico-finanziari e di efficienza realizzati dalla unità sanitaria locale;

10) il riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;

11) la vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

12) la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio, in base alle direttive del comitato di gestione;

13) la vigilanza sui servizi di cassa e di economato;

14) la sovraintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in genere;

15) la predisposizione degli atti inerenti alla contrazione di anticipazioni di cassa.

Qualora venga prevista l'istituzione di due servizi amministrativi ai sensi del terzo comma del precedente art. 17, essi assumeranno rispettivamente le funzioni di natura amministrativa e tecnica e quelle di natura economico-finanziaria. Spetteranno al primo dei due servizi i compiti previsti dai commi primo e terzo, numeri da 1) a 4), del presente articolo; al secondo, i compiti di cui ai commi secondo e terzo, numeri da 5) a 15), del medesimo articolo.

Art. 24.

Distretto sanitario di base

Nel distretto sanitario di base, individuato a norma dell'art. 26 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è assicurata in modo globale ed unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento nonché la raccolta dei dati necessari per l'attuazione dei programmi dell'unità sanitaria locale mediante un'unità operativa stabilmente assegnata al distretto medesimo. Tale unità costituisce articolazione dei servizi previsti dai precedenti articoli 19 e 22, delle cui funzioni garantisce lo svolgimento nel territorio di propria competenza.

In particolare, fanno capo al distretto tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e frequente e che riguardano:

gli interventi di prevenzione individuale e collettiva;

le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali;

l'informazione, la promozione sociale e l'educazione sanitaria dei cittadini.

Le attività dell'unità operativa di distretto sono integrate sistematicamente dagli altri servizi dell'unità sanitaria locale, dai servizi competenti per territorio di cui all'art. 27 e, eventualmente, dai servizi di altri enti pubblici e privati convenzionati.

Dell'unità operativa di distretto fa parte personale medico, dipendente e a rapporto convenzionale, infermieristico, ostetrico e sociale, funzionalmente raggruppato in équipes.

Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina le attività e le modalità di organizzazione del lavoro delle unità operative di distretto, che deve comunque uniformarsi ai criteri del lavoro di gruppo, della programmazione unitaria delle attività e dell'integrazione con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, nonché con quelli eventualmente gestiti da altri enti pubblici e privati convenzionati operanti nel distretto.

Art. 25.

Dipartimento

Il dipartimento è uno strumento organizzativo che, attraverso l'integrazione di competenze tecniche presenti in sedi ed a livelli diversi, garantisce la coordinata finalizzazione degli interventi in un campo operativo definito dalle caratteristiche dei bisogni della popolazione e consente, in particolare, di realizzare i progetti-obiettivo individuati dal piano sanitario provinciale.

Lo strumento dipartimentale viene attivato mediante il coordinamento e l'integrazione dei servizi, dei settori, delle unità operative degli uffici le cui competenze concorrono alla realizzazione degli obiettivi.

Le funzioni di coordinamento del dipartimento sono attribuite ad un responsabile di servizio o ad un responsabile di settore, unità operativa o ufficio interessato all'attività dipartimentale. Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione, sentiti gli organi tecnici consultivi dei servizi interessati all'attività dipartimentale.

Qualora il dipartimento comprenda servizi a carattere multinazionale, l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale competente a norma del successivo art. 27 promuove almeno ogni due mesi, a fini di coordinamento, incontri tra il coordinatore del dipartimento ed i responsabili dei servizi, dei settori, delle unità operative e degli uffici delle altre unità sanitarie locali interessate all'attività dipartimentale.

Il piano sanitario provinciale individua i dipartimenti da organizzare e ne determina i criteri di funzionamento.

Art. 26.
Organi tecnici consultivi

Nell'ambito dei servizi di cui all'art. 17 della presente legge e nell'ambito dei dipartimenti vengono istituiti organi tecnici consultivi, ai quali sono preposti responsabili di servizio o coordinatori di dipartimento.

Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale determina gli organi tecnici consultivi da istituire, il numero ed i criteri di nomina dei rispettivi componenti, nonché le modalità per la loro convocazione e funzionamento.

Gli organi di cui al presente articolo svolgono compiti di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento del servizio o del dipartimento, formulano proposte in merito all'attuazione degli obiettivi programmatici e ai piani di lavoro dei servizi o dipartimenti e verificano i risultati del lavoro svolto.

Art. 27.
Servizi multinazionali

Il piano sanitario provinciale individua i servizi, o loro articolazioni organizzative, le cui attività soddisfano esigenze riferite a territori comprendenti più unità sanitarie locali, determina per ciascuno di essi il bacino di utenza e stabilisce presso quale unità sanitaria debba venire istituito.

Alla consultazione prevista dall'art. 27, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, si provvede mediante l'invio dei progetti degli atti alle unità sanitarie locali interessate, le quali devono esprimere il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione degli stessi. In relazione a quanto disposto dalla lettera *b)* del predetto art. 27, secondo comma, formano oggetto della consultazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i regolamenti e le piante organiche del personale.

Per i fini di collegamento funzionale e coordinamento indicati dal citato art. 27, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale presso la quale sia istituito un servizio, o sua articolazione organizzativa, ai sensi del primo comma del presente articolo, promuove, almeno ogni sei mesi, incontri con gli altri uffici di direzione interessati.

Art. 28.
Forme di collaborazione

In relazione a specifiche situazioni ed esigenze locali e secondo le indicazioni del piano sanitario provinciale, potranno essere stabilite intese tra unità sanitarie locali ai fini del coordinamento delle rispettive attività nonché del comune utilizzo di determinati servizi, o loro articolazioni organizzative.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Entro il 31 dicembre 1980 la giunta provinciale costituisce con propria deliberazione le unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 30, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, numero 6.

Con lo stesso provvedimento la giunta provinciale, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, adotta disposizioni relative al graduale trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e in ordine all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziario-contabile dei servizi, nonché in ordine all'utilizzazione dei beni e delle attrezzature in attesa dei provvedimenti di cui al successivo art. 30, ottavo comma.

Art. 30.
Trasferimento di beni e di rapporti giuridici

Salvo quanto disposto al quinto comma, i beni immobili di proprietà di enti pubblici locali dei quali vengono a cessare i compiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della presente legge, vengono acquisiti al patrimonio della provincia.

Analogamente sono acquisiti al patrimonio della Provincia i beni immobili di proprietà di enti a carattere nazionale, in relazione all'assunzione delle rispettive funzioni nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

I beni mobili e le attrezzature di proprietà degli enti di cui ai commi precedenti vengono acquisiti al patrimonio della provincia o trasferiti al patrimonio dei comprensori in rapporto alle funzioni cui sono destinati.

I beni acquisiti dalla provincia ai sensi dei commi precedenti, come pure quelli già di proprietà della provincia stessa e adibiti a servizi igienico-sanitari, sono vincolati a tale destinazione con riguardo alle esigenze complessive del servizio sanitario provinciale.

I comprensori ed i comuni mantengono la proprietà dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari da essi gestiti, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.

Gli enti proprietari dei beni di cui ai precedenti commi primo e quinto dovranno provvedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio, con riguardo, per quanto concerne i comprensori ed i comuni, ai soli beni destinati a servizi igienico-sanitari. Detta ricognizione verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente e le relative risultanze formeranno oggetto di apposita deliberazione.

In caso di mancato adempimento di quanto disposto dal precedente comma, la giunta provinciale procederà all'invio di apposito commissario per l'adozione degli atti richiesti in via sostitutiva secondo le norme in vigore.

In relazione al graduale trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni ai sensi del precedente art. 29, la giunta provinciale determina con proprie deliberazioni l'assegnazione dei beni e attrezzature di cui al presente articolo.

Sono trasferiti ai comprensori competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali, salvo quanto previsto dal provvedimento legislativo concernente la contabilità delle stesse.

Art. 31.
Svincolo dei beni

La giunta provinciale, rispettivamente il comprensorio o il comune previa autorizzazione della giunta stessa, per i beni di rispettiva proprietà, possono deliberare lo svincolo dei beni di cui al precedente articolo dalla loro destinazione, ai fini dell'alienazione o trasformazione degli stessi, qualora non ne risulti più necessario l'impiego per i fini del servizio sanitario provinciale. Per i beni di proprietà della provincia, la giunta provinciale delibera sentito il comprensorio territorialmente interessato.

I capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione devono essere reinvestiti secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale e nei piani delle unità sanitarie locali.

Art. 32.
Norme transitorie concernenti le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e in materia veterinaria e funzioni di enti pubblici a carattere nazionale

Sino all'entrata in vigore delle leggi provinciali previste dall'art. 4 della presente legge e dagli articoli 16 e 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e quelle in materia veterinaria continuano a venire esercitate dagli organi competenti secondo le norme in vigore.

Le funzioni svolte dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.C. che ricadono nella competenza della provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, vengono assunte dalla provincia stessa a decorrere dalla data stabilita per la cessazione dei poteri dei rispettivi commissari liquidatori. Per l'esercizio di dette funzioni la provincia può utilizzare in via provvisoria personale dei due enti fino all'adozione dei provvedimenti occorrenti per la definitiva sistemazione del personale stesso.

A decorrere dalla data stabilita per la cessazione dei poteri degli organi di amministrazione della Croce Rossa italiana, le attribuzioni già ad essa demandate dall'art. 2, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, vengono esercitate dalle unità sanitarie locali, ovvero dagli enti ospedalieri fino al trasferimento delle loro funzioni alle unità sanitaria locali. Qualora le attribuzioni di

cui sopra vengano esercitate in via transitoria dagli enti ospedalieri, la giunta provinciale provvede a mettere a disposizione degli enti stessi il personale, i beni e le attrezzature già impiegati dalla Croce Rossa italiana per lo svolgimento delle predette attribuzioni.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno adottate iniziative legislative volte ad attribuire alle unità sanitarie locali le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, n. 1), e 4 della presente legge, prevedendone l'integrazione con le funzioni già conferite alle stesse unità sanitarie locali.

Art 33.

Funzioni dei consorzi sanitari

I commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, provvederanno ad assicurare, ove occorra, la continuità delle funzioni svolte dai consorzi sanitari fino alla data che verrà stabilita per l'assunzione delle funzioni stesse da parte delle unità sanitarie locali con il provvedimento previsto dal precedente art. 29. Dalla data stabilita nello stesso provvedimento sono attribuite ai comprensori competenti per territorio le funzioni di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, già svolte dai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni, gli enti ospedalieri perdono la personalità giuridica a norma dell'art. 66, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nel provvedimento di cui al precedente art. 29 sono stabilite le modalità per la liquidazione dei consorzi sanitari e degli enti ospedalieri.

Art. 34

Norme sulla composizione della giunta comprensoriale

I componenti della giunta comprensoriale, ad eccezione del presidente, possono venire eletti dall'assemblea anche al di fuori del proprio seno, fra cittadini aventi i requisiti per essere eletti membri dell'assemblea stessa. I componenti non appartenenti all'assemblea non possono superare il numero di tre. Essi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le disposizioni contenute negli statuti dei comprensori che siano difformi dalle norme di cui al precedente comma. Cessano altresì di applicarsi, relativamente alle funzioni in materia sanitaria, le disposizioni degli stessi statuti che siano difformi da altre norme contenute nella presente legge o nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, per quanto applicabile ai comprensori.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comprensori provvedono ad apportare agli statuti le modifiche necessarie ad assicurarne il coordinamento con le norme richiamate al comma precedente.

Art. 35.

Finanziamento della spesa delle unità sanitarie locali

Ai fini del finanziamento della spesa delle unità sanitarie locali la giunta provinciale determina annualmente il complessivo fabbisogno finanziario per le funzioni ad esse attribuite in conformità agli obiettivi e criteri stabiliti dai piani sanitari nazionale e provinciale, avuto riguardo alle determinazioni assunte in via definitiva nell'esercizio precedente, alle indicazioni finanziarie del bilancio annuale e pluriennale della provincia e, limitatamente al 1981, alla gradualità nell'attribuzione delle predette funzioni prevista dal precedente art. 29.

Il riparto della somma di cui al precedente comma tra le unità sanitarie locali viene effettuato dalla giunta provinciale in base ai criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale.

Per l'anno 1981 il riparto di cui al comma precedente viene effettuato dalla giunta provinciale tenendo conto della dislocazione territoriale dei servizi sanitari, della loro articolazione funzionale ed organizzativa, nonché dell'eventuale attribuzione di specifici compiti.

La determinazione e il riparto di cui ai precedenti commi vengono effettuati in via provvisoria, per l'anno 1981, entro il 31 dicembre 1980 e per gli anni successivi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

La determinazione definitiva ed il relativo riparto vengono disposti entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario di riferimento.

L'erogazione dei fondi alle unità sanitarie locali viene assicurata a norma dell'art. 6 della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5.

Per il primo trimestre 1981 l'erogazione può essere disposta prescindendo dalla presentazione dell'apposita richiesta sulla base del presumibile fabbisogno di cassa.

Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme della citata legge provinciale n. 5, con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36.

Finanziamento delle spese degli enti operanti in materia sanitaria

In relazione al graduale trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, di cui al precedente art. 29, al finanziamento delle spese degli enti che continuano ad esercitare funzioni rientranti nel servizio sanitario nazionale si provvede secondo le disposizioni della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(407)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello - Stato - S. (c. m. 411100810430)